



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BRESCIA  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 19734 del Ruolo Generale Affari Civili  
Contenziosi dell'anno 2015 e promossa

da

unipersonale assistita dagli avvocati Biagio Riccio e Danilo

Griffo

OPPONENTE

contro

istituto dall'avv.

OPPOSTO

Le parti concludevano come da verbale del 12.7.2018

Fatto e diritto.

chiedeva ed otteneva nei confronti della società pa  
unipersonale decreto ingiuntivo per la somma di € 156.781,82.

L'istante deduceva che la società ingiunta era specializzata nella redazione di perizie  
relative a c/c, mutui, leasing, derivati e swap e che a fronte dell'individuazione da  
parte del i soggetti interessati ad accedere ai servizi indicati aveva  
promesso allo stesso, a titolo di provvigione, il pagamento di una percentuale sul  
fatturato.

La somma di € 156.781,82 era, a dire del ricorrente, il saldo dovuto dalla società  
mandante tenuto conto dei contratti conclusi e degli acconti versati.



La società ingiunta proponeva opposizione deducendo la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per mancata indicazione dei fatti costitutivi della domanda e sostenendo che il contratto si fosse risolto per avveramento della condizione risolutiva di cui all'art 7 del contratto.

Parte opponente precisava che [redacted] si era impegnato ad inserire nella rete distributiva dei prodotti della [redacted]. 6 nuovi collaboratori per semestre ed a produrre mediante detti collaboratori n. 6 nuovi contratti nel semestre di riferimento.

L'attrice sosteneva che dette circostanze non si fossero mai realizzate e che, pertanto, il contratto si fosse risolto.

Parte opponente, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del [redacted] alla restituzione di quanto percepito a titolo di acconto sulle provvigioni dovute e, quindi, al pagamento di € 93.661,99.

Parte opposta si costituiva in giudizio deducendo che le parti non avessero pattuito alcuna condizione risolutiva e che la clausola n. 7 del contratto poteva, al più, essere qualificata come clausola risolutiva espressa.

Il convenuto affermava di avere pienamente rispettato i termini dell'accordo e faceva presente che la società nulla avesse contestato prima dell'inizio della controversia.

La causa era istruita mediante ctu contabile.

All'udienza del 12.7.2018 la causa era posta in decisione.

-----  
Il contratto per cui è causa deve essere qualificato come contratto atipico, atteso che [redacted] veniva incaricato sia di ricercare clienti [redacted] sia di implementare la rete di vendita.

[redacted], cui era stato assegnato il codice [redacted] si impegnava a reclutare nuovi collaboratori per la vendita dei prodotti

La società [redacted] riconosceva al [redacted] a titolo di corrispettivo il 3% "sulla produzione fatturativa globale mensile (e così per ogni mese) sull'intera struttura che si sviluppa e si svilupperà da detto codice (avendo riguardo alle sommatorie dei fatturati di tutti i codici allegati in modo subordinato sottostanti al codice C346)...".



Gli artt. 6 e 7 del contratto prevedevano, poi, che, qualora uno dei procacciatori "reclutati" dal \_\_\_\_\_ avesse a sua volta raggiunto la posizione "RA", con conseguente diritto di percepire il 3% sulla produzione dei procacciatori a lui "sottoposti", all'opposto sarebbe stato riconosciuto il diritto di percepire l'1% sul fatturato del codice del promotore divenuto "RA" e sul fatturato dei procacciatori a lui "sottoposti".

Il carattere piramidale della struttura era evidentemente finalizzato a favorire l'espansione esponenziale della rete di vendita, atteso che era interesse di ogni agente cercare di reclutare sempre più sub collaboratori, al fine di espandere il fatturato diretto e indiretto su cui era calcolato il suo compenso.

L'art 7, clausola d) prevedeva l'obbligo per il \_\_\_\_\_ di "inserire n. 1 codici (collaboratore) mensili attivi: per attivi significa che dall'inserimento detti codici producano almeno n. 1 contratti mensili di anomalie finanziarie (c/c - mutui - leasing - derivati - swap). La mancata produzione per mesi sei consecutivi dei 6 contratti (uno per ogni collaboratore inserito) provenienti da detti nuovi codici diretti al C346 inseriti determinerà la decadenza del presente contratto: ciò che comunque conterà sarà il numero minimo di 6 contratti nuovi al semestre provenienti dai nuovi codici (collaboratori inseriti come diretti al C346 e tale impegno può essere assolto anche dalla produzione dei 6 contratti anche da uno solo dei nuovi codici diretti o indiretti che si sviluppino sotto i nuovi diretti inseriti o di produzione personale che venga fatta dal sig. \_\_\_\_\_, e ciò sempre nel semestre (quanto sopra a maggior esplicitazione significa che:

- ogni mese deve essere inserito un nuovo codice diretto o indiretto ( a prescindere che produca o meno)
- Ma l'obbligo di produzione dei 6 contratti al semestre può essere evaso da un solo codice al semestre ( o da 2 codici che fanno tre contratti al semestre e così via con l'impegno a raggiungere le sei contrattualizzazioni al semestre) sia che venga prodotta dal diretto, dall'indiretto o dal sig.

Dalla locuzione "ciò che comunque conterà sarà il numero minimo di 6 contratti nuovi al semestre provenienti dai nuovi codici (collaboratori inseriti come diretti al C346 e tale impegno può essere assolto anche dalla produzione dei 6 contratti anche



da uno solo dei nuovi codici diretti o indiretti che si sviluppino sotto i nuovi diretti inseriti o di produzione personale che venga fatta dal sig. \_\_\_\_\_, si evince chiaramente che i sei contratti semestrali dovevano provenire dai nuovi codici o, eventualmente, dai procacciatori da questi ultimi ingaggiati (indiretti) e ciò al fine di garantire la società \_\_\_\_\_ dall'inserimento nella rete di soggetti che non avevano la volontà o la capacità di procurare nuovi clienti.

Il ctu ha verificato che "non tutti i nuovi collaboratori hanno sempre prodotto i 6 contratti semestrali" e ha dato atto che la rete nella sua globalità ha sempre prodotto almeno sei contratti a semestre.

Poiché i sei contratti dovevano essere procurati dai procacciatori o dai sub procacciatori reclutati nel semestre e non da quelli in precedenza "reclutati", è evidente che il \_\_\_\_\_ stato inadempiente.

Parte opponente, avendo sostenuto che l'adempimento del contratto fosse stato dedotto quale condizione risolutiva espressa, ha sostenuto che il contratto si sarebbe risolto ex tunc ed ha chiesto, quindi, non solo il rigetto della domanda avanzata dall'ingiungente, ma \_\_\_\_\_, anche, in via riconvenzionale, la restituzione di quanto già corrisposto.

La caducazione del titolo, infatti, avrebbe fatto venir meno la giustificazione causale dello spostamento patrimoniale con obbligo dell'accipiens di restituire le somme indebitamente percepite.

Parte opposta ha contestato la qualificazione proposta dall'opponente ed ha sostenuto che, al più, la pattuizione de qua avrebbe potuto essere qualificata quale clausola risolutiva espressa.

La locuzione di cui si discute recita: "la mancata produzione per mesi sei consecutivi dei 6 contratti (uno per ogni collaboratore inserito) provenienti da detti nuovi codici diretti al C346 inseriti determinerà la decadenza del presente contratto".

Dalla lettura della clausola emerge come le parti non avessero inteso dare alla parte non inadempiente il diritto potestativo di risolvere il contratto mediante una manifestazione di volontà in tal senso, ma, piuttosto, avessero inteso affermare che in caso di avveramento dell'evento descritto il contratto sarebbe automaticamente "decaduto".



Al di là dell'utilizzo del termine atecnico, "decadenza del presente contratto," è chiaro che i contraenti volevano che il contratto divenisse inefficace qualora il [redacted] non avesse rispettato i propri impegni contrattuali.

La clausola deve, quindi, essere qualificata quale condizione risolutiva, atteso che detto istituto, a differenza della clausola risolutiva espressa, determina, come pattuito dalle parti, la caducazione automatica del contratto e la cessazione di ogni effetto dello stesso.

Poiché per le ragioni indicate è risultato provato che la condizione risolutiva si è avverata, la domanda di [redacted] è in quanto fondata su di un contratto risolto e improduttivo di effetti, è respinta.

Va, invece, accolta la domanda riconvenzionale con cui parte opponente ha chiesto la ripetizione della somma di € 93.661,99, atteso che, risolto il contratto in forza di avveramento dell'evento dedotto in condizione risolutiva, l'accordo ha cessato di produrre i propri effetti ex tunc, con conseguente obbligo per l'accipiens di restituire quanto percepito.

Il [redacted] è, quindi, condannato a pagare all'opponente la somma di € 93.661,99, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese di lite sono poste a carico di [redacted] e sono liquidate in € [redacted] P.Q.M.

Il Tribunale,

revoca il decreto ingiuntivo;

condanna [redacted] a pagare a [redacted] spa unipersonale la somma di € 93.661,99, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

pone definitivamente a carico di [redacted] a le spese di ctu;

condanna [redacted] rifondere a [redacted] spa unipersonale le spese di lite liquidate in motivazione.

Così deciso in Brescia il 15.11.2018

Il Giudice



Sentenza n. 3106/2018 pubbl. il 16/11/2018  
RG n. 19734/2015

pagina 6 di 6

